

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 306/96 della Commissione, del 20 febbraio 1996, recante modalità di applicazione della decisione 95/582/CE del Consiglio per la gestione di un contingente di 1 177 tonnellate di alimenti per pesci, di cui al codice NC 2309 90 31, originari della Norvegia 1
- * Regolamento (CE) n. 307/96 della Commissione, del 20 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine 3
- Regolamento (CE) n. 308/96 della Commissione, del 20 febbraio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 6
- Regolamento (CE) n. 309/96 della Commissione, del 20 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8

Rettifiche

- * Rettifica del regolamento (CE) n. 2989/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 312 del 23. 12. 1995) 10
- * Rettifica del regolamento (CE) n. 3054/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE da taluni paesi terzi nelle Comunità europee (GU n. L 325 del 30. 12. 1995) 10
- * Rettifica della direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 365 del 31. 12. 1994) 10

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 306/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1996

recante modalità di applicazione della decisione 95/582/CE del Consiglio per la gestione di un contingente di 1 177 tonnellate di alimenti per pesci, di cui al codice NC 2309 90 31, originari della Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/582/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altra, relativi a taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a seguito dell'accordo concluso tra la Comunità e la Norvegia, è necessario garantire l'accesso di tutti gli importatori della Comunità, a partire dal 1° gennaio 1995, al contingente tariffario annuo di 1 177 tonnellate di alimenti per pesci, originari della Norvegia, previsto nell'allegato II dell'accordo bilaterale con tale paese, nonché prevedere l'applicazione di un dazio doganale pari a zero per tonnellata fino ad esaurimento del contingente;

considerando che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il graduale esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli all'importazione dei suddetti prodotti, nell'ambito del contingente previsto, siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che occorre in particolare accertarsi dell'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli di importazione alla presentazione di prove di origine rilasciate o redatte in Norvegia;

considerando che è opportuno indicare i dati che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽³⁾;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli di importazione sia pari a 25 ECU/t, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 285/96⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui al codice NC 2309 90 31, originari della Norvegia, che beneficiano di un contingente tariffario annuo, a dazio doganale zero, per un quantitativo di 1 177 tonnellate, in virtù del regime previsto dall'accordo bilaterale concluso tra la Comunità e la Norvegia, possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

La domanda di titolo d'importazione è ricevibile solo se corredata dell'originale del documento comprovante l'origine dei prodotti considerati, ossia del certificato Eur.1 o di una dichiarazione sulla fattura, rilasciato o redatto in Norvegia conformemente all'allegato IV dell'accordo bilaterale succitato.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle competenti autorità degli Stati membri entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo riguardano un quantitativo non inferiore a 5 tonnellate in peso del prodotto e non superiore a 200 tonnellate.

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 37 del 15. 2. 1996, pag. 18.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione per telex o telefax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate.

3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, la Commissione comunica per telex e per telefax agli Stati membri in che misura viene dato seguito alle stesse.

4. Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il periodo di validità del titolo si calcola a partire dal giorno dell'effettivo rilascio.

5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 4

Per i prodotti da importare con il beneficio del dazio nullo, previsto all'articolo 1 del presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione «Norvegia»; il titolo obbliga ad importare da detto paese;
- b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:
 - Derecho de aduana cero [articolo 1 del Regolamento (CE) n° 306/96]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1996.

- Toldsatsen 0 ECU/t (artikel 1 i forordning (EF) nr. 306/96)
- Zollfrei (Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 306/96)
- Τελωνειακός δασμός «μηδέν» [άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 306/96]
- Zero duty (Article 1 of Regulation (EC) No 306/96)
- Droit de douane «zéro» [article 1^{er} du règlement (CE) n° 306/96]
- Dazio doganale «0» [articolo 1 del regolamento (CE) n. 306/96]
- Nuldouanerechten (artikel 1 van Verordening (EG) nr. 306/96)
- Direito aduaneiro zero [artigo 1º do Regulamento (CE) n° 306/96]
- Arvotulli 0 ecu/t [asetus (EY) N:o 306/96, 1 artiklan]
- Tullsatsen 0 ecu/t (artikel 1 i förordning (EG) nr 306/96).

Articolo 5

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 307/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, stabilisce segnatamente le condizioni che devono essere soddisfatte dai prodotti acquistati nel quadro dell'intervento, al fine di garantire il livello qualitativo previsto; che è necessario prevedere disposizioni per assicurare il rispetto dell'articolo 4 della decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE⁽⁴⁾, quale modificata dalla decisione 94/794/CE⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 stabilisce inoltre disposizioni relative alle gare; che la collocazione dei giorni festivi nel mese di maggio 1996 rende opportuna, per motivi pratici, la modifica del termine per la presentazione delle offerte;

considerando che alcune disposizioni contengono errori e che dovrebbero pertanto essere corrette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato nel seguente modo:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.

⁽⁵⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 60.

1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g) è sostituito dal seguente:

«g) se acquistate nel Regno Unito nel quadro dell'intervento, accompagnate da un certificato sanitario quale previsto nell'allegato IV della direttiva 64/433/CEE, a cui è stata aggiunta la frase di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera i) o ii) della decisione 94/474/CE della Commissione^(*).

^(*) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.

2) All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia, il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle 12 (ora di Bruxelles) per il primo e il quarto martedì del mese di maggio 1996».

3) All'articolo 29, paragrafo 2 nel primo e nel secondo trattino il riferimento a «l'allegato I» è sostituito dal riferimento a «l'allegato XI».

4) Nell'allegato VII, le denominazioni dei vari tagli sono sostituite dalle seguenti:

«1.2.1. Garretto posteriore d'intervento (codice INT 11)»

«1.2.2. Noce d'intervento (codice INT 12)»

«1.2.3. Fesa d'intervento (codice INT 13)»

«1.2.4. Girello d'intervento (codice INT 14)»

«1.2.5. Filetto d'intervento (codice INT 15)»

«1.2.6. Scamone d'intervento (codice INT 16)»

«1.2.7. Roastbeef d'intervento (codice INT 17)»

«1.2.8. Pancia d'intervento (codice INT 18)»

«1.2.9. Controfiletto d'intervento (5 ossa) (codice INT 19)»

«2.1.1. Garretto anteriore d'intervento (codice INT 21)»

«2.1.2. Spalla d'intervento (codice INT 22)»

«2.1.3. Petto di manzo d'intervento (codice INT 23)»

«2.1.4. Quarto anteriore d'intervento (codice INT 24)»

5) L'allegato XI è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

ALLEGATO XI

Singoli prezzi dei tagli rifiutati all'intervento ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, primo e secondo trattino

	<i>ECU/tonnellata</i>
Filetto d'intervento	22 000
Roastbeef d'intervento	14 000
Fesa d'intervento	} 10 000
Scamone d'intervento	
Girello d'intervento	} 8 000
Noce d'intervento	
Controfiletto d'intervento (5 ossa)	
Spalla d'intervento	} 6 000
Quarto anteriore d'intervento	
Petto di manzo d'intervento	} 5 000
Garretto posteriore d'intervento	
Garretto anteriore d'intervento	
Pancia d'intervento	4 000

REGOLAMENTO (CE) N. 308/96 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 1996
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 273/96 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 299/96⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 273/96 modificato sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 36 del 14. 2. 1996, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 19.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1996, che modifica le restituzioni
all'esportazione nel settore del pollame**

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 000	01	1,60	0207 25 10 000	04	8,00
0105 11 19 000	01	1,60	0207 25 90 000	04	8,00
0105 11 91 000	01	1,60	0207 14 20 900	05	4,50
0105 11 99 000	01	1,60	0207 14 60 900	05	4,50
		ECU/100 kg	0207 14 70 190	05	4,50
0207 12 10 900	02	30,00	0207 14 70 290	05	4,50
	03	8,00	0207 27 10 990	04	15,00
0207 12 90 190	02	33,00	0207 27 60 000	04	6,50
	03	8,00	0207 27 70 000	04	6,50

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Iran, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Russia, Uzbekistan e Tagikistan,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e delle destinazioni di cui al punto 02,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia e della Repubblica ceca,

05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, della Georgia, del Kazachstan, del Kirghizistan, della Moldavia, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Uzbekistan, dell'Ucraina, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 309/96 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 1996
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	43,7	0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	56,4	
	060	80,2		204	93,8	
	064	59,6		400	56,9	
	066	41,7		464	90,0	
	068	62,3		600	89,3	
	204	75,1		624	70,7	
	208	44,0		662	56,1	
	212	97,0		999	73,3	
	624	193,1		0805 30 20	052	55,5
	999	77,4			204	88,8
0707 00 10	052	114,4		220	74,6	
	053	196,5		388	67,5	
	060	61,0		400	85,8	
	066	53,8		512	54,8	
	068	81,3		520	66,5	
	204	144,3		524	100,8	
	624	182,5		528	87,9	
0709 10 10	999	119,1		600	75,5	
	220	365,3	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	624	94,2	
999	365,3	999		77,4		
0709 90 73	052	91,1		052	64,0	
	204	77,5		064	78,6	
	412	54,2		388	39,2	
	624	241,6		400	78,2	
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	999	116,1		404	70,4	
	052	48,8		508	68,4	
	204	41,5		512	51,2	
	208	68,2		524	57,4	
	212	45,9		528	48,0	
	220	42,2		624	86,5	
	388	40,5		728	107,3	
	400	42,2		800	78,0	
	436	41,6	0808 20 31	804	21,0	
	448	25,6		999	65,2	
600	56,1		039	99,6		
624	53,1		052	86,3		
999	46,0		064	72,5		
0805 20 11	052	75,7		388	95,7	
	204	94,5		400	97,9	
	600	86,6		512	74,0	
	624	79,3		528	76,9	
	999	84,0		624	79,0	
				728	115,4	
				800	55,8	
				804	112,9	
				999	87,8	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2989/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 312 del 23 dicembre 1995)

A pagina 6, articolo 2, secondo comma, prima linea:

anziché: «L'articolo 1, paragrafo 1 ...»,

leggi: «L'articolo 1, punto 1) ...».

Rettifica del regolamento (CE) n. 3054/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE da taluni paesi terzi nelle Comunità europee

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 325 del 30 dicembre 1995)

Pagina 11, allegato V, rubrica «FRANCIA»

Il testo della rubrica «FRANCIA» è sostituito dal testo seguente:

«FRANCIA

SERIBE

3-5 rue Barbet-de-Jouy

F-75357 Paris 07 SP

Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69».

Rettifica della direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre 1994)

A pagina 2:

all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma la data del «20 giugno 1995» è sostituita da quella del «20 giugno 1996».
